

## GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE F.I.B

---

### PREMESSO che

- 1) In data 27 Febbraio 2018 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto durante lo svolgimento della gara regionale "Memorial Lenzi Vasco" dal Direttore di Gara sig. Yari Barbato e tenutasi il giorno 25 Febbraio 2018.
- 2) Nel referto suddetto il Direttore di Gara riferisce testualmente quanto segue:  
*"Oggi 25/02/2018 durante lo svolgimento del memorial Lenzi Vasco indetto dalla bocc. Pieve a Nievole (PT) e da me diretta, in una partita disputata tra una formazione della bocc. 45 di Firenze con gli atleti Mersi Gianni, cart. 418374, Checcucci Fabio cart. 343458 e una formazione della bocc. Oltreserchio Lucca con gli atleti Maccioni Dante cart. 404585, Lazzarini Giuseppe cart. 399218, si è accesa una discussione piuttosto animata tra Maccioni Dante e Checcucci Fabio, alch  mi sono affrettato ad andare in corsia per raffreddare gli animi e far riprendere il gioco. Ma quando sono arrivato sulla corsia di gioco, quindi in mia presenza, il sig. Maccioni Dante di Oltreserchio si   avvicinato minacciosamente al sig. Checcucci Fabio dicendo testuali parole: "se vieni fuori ti metto le mani addosso" fregandosene oltretutto della mia presenza sul posto. A quel punto, ho provveduto all'espulsione del sig. Maccioni e di conseguenza all'estromissione dalla gara della formazione di Oltreserchio. Questi i fatti".*

### DIRITTO

Letto il referto e considerato lo svolgimento della vicenda ivi rappresentato, il Giudice rileva che, per quanto attiene il contegno tenuto dai sigg.ri Checcucci e Maccioni nella vicenda descritta e ritenendo chiara la descrizione effettuata dal Direttore di Gara nel citato referto, i comportamenti tenuti dagli atleti risultano chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui l'art. 61 comma n. 1, n. 2 e n. 3 (con le opportune differenziazioni di cui si parler  in seguito) che rispettivamente recitano: comma n. 1 *"I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara"*; comma n. 2 *"Le societ , per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonch  dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle societ "*

---

*avversarie*"; comma n. 3: "il comportamento scorretto nelle relazioni tra le società Affiliate, il pubblico ed i Tesserati e tra i Tesserati stessi si può manifestare nelle seguenti forme..."

Entrando nel merito, per quanto attiene la condotta del sig. Fabio Checcucci ed in assenza di altre indicazioni, il Giudice rileva come questa, sia riconducibile alla fattispecie regolamentata all'art. 61 comma 3 lettera a) ovvero "*contegno poco riguardoso ed irrispettoso*" del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ciò tenuto conto del fatto che, il tesserato in questione, abbia preso comunque parte a porre in essere, in corso di gara, una discussione ritenuta "*piuttosto animata*".

Per quanto attiene invece la condotta posta in essere dal sig. Dante Maccioni, il Giudice rileva come, questa, sia riconducibile alla fattispecie regolamentata all'art. 61 comma 3 lettera f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ovvero "*minacce ed intimidazioni*" e ciò tenuto conto dell'espressione "*se vieni fuori ti metto le mani addosso*" trascritta nel referto arbitrale.

### P.Q.M

Il Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art. 61 comma 5 lettera a) ed f) ed ai sensi dell'art. 61 comma 7 lettera a) e c) del Regolamento di Giustizia e Disciplina:

- **SANZIONA** il sig. **FABIO CHECCUCCI** ( C.F. ) con la ammonizione (art. 61 comma 5 lettera a) punto i);
- **SANZIONA** la società **il 45 di FIRENZE** al pagamento della multa pari ad €. 78,00 (art 61 comma 7 lettera a) Regolamento Giustizia e Disciplina);
- **SANZIONA** il sig. **DANTE MACCIONI** (C.F. ) con la squalifica di 2 mesi, (art. 57 comma 5 lettera c);
- **SANZIONA** la società **OLTRESERCHIO LUCCA** al pagamento della multa pari ad €.200,00 (art.61 comma 7 lettera c) Regolamento Giustizia e Disciplina).

Le sanzioni inizieranno a decorrere dalla data del 2 Marzo 2018.

Firenze, lì 1 Marzo 2018

Il Giudice Sportivo Territoriale  
Avv. Luca Maffia